



*MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO DEL 8 GIUGNO 2001, n. 231*

PARTE SPECIALE A

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01)

ART. 25 BIS 1 DEL D.LGS.231/01

Delitti contro l'industria e il commercio

Approvato dall'amministratore il 28 Febbraio 2025

Da ultimo aggiornato il 28 Febbraio 2025



Sommario

Contenuto della parte speciale	3
<i>Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i>	3
<i>Art. 25-bis.1 - Concussione e corruzione</i>	5
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art.15 comma 7 lettera b della legge 23 luglio 2009 n.99): le singole tipologie di reato.....	6
DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	7
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI	7
I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	8



Contenuto della parte speciale

Obiettivo della Parte Speciale è stabilire, nell'ambito delle attività condotte dell'azienda San Salvatore (di seguito anche Società) e considerate "a rischio", specifiche regole di controllo al fine di prevenire il verificarsi di reati, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività.

Nello specifico, la Parte Speciale ha lo scopo di indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello.

Le fattispecie di reato (artt. 24 e 25)

Si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati negli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*) e 25 (*Concussione e corruzione*) del Decreto e applicabili, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.) per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (316 ter cod. pen.)

Il reato si configura allorquando, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.



In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316 bis cod. pen.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (ex art. 640, II comma, n. 1 cod. pen.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, II comma, n. 1, cod. pen.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Per 'artificio' o 'raggiri' si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il 'profitto' si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale. A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione dei documenti ovvero dei dati attestanti la sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione a detta gara e/o per l'aggiudicazione della stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per 'erogazione pubblica' si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato o di Enti Pubblici.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter cod. pen.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.



L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi, rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali ovvero qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 Codice penale)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

Art. 25-bis.1 - Concussione e corruzione

In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall' articolo 9, comma 2.

Elenco dei reati richiamati dalla norma:

Articolo	Descrizione	Nota
Art. 513 CP	Turbata libertà dell'industria o del commercio	
Art. 513 CP	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	
Art. 514 CP	Frodi contro le industrie nazionali	
Art. 515 CP	Frode nell'esercizio del commercio	
Art. 516 CP	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	
Art. 517 CP	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	N.A.
Art. 517-ter CP	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	
Art. 517-quater CP	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	



Si ricorda che con Decreto ministeriale del 20 aprile 2015 (al quale sono seguiti due ulteriori Decreti del 30 aprile e del 27 luglio dello stesso anno) il Ministro della Giustizia ha istituito una commissione per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, affidandone la presidenza al Dr. Giancarlo Caselli.

La commissione ha concluso i lavori il 14 ottobre del 2015 consegnando al Ministro uno schema di disegno di legge e le relative linee guida illustrative.

A pagina 18 di questo secondo documento si legge:

“Nel vigente quadro applicativo, come risulta dai casi giudiziari più rilevanti, tre sono le esigenze più pressanti: estendere la responsabilità degli enti ai reati alimentari di maggiore gravità; incentivare l'applicazione concreta delle norme in tema di responsabilità degli enti, da parte dell'autorità di polizia giudiziaria e della stessa autorità giudiziaria; favorire l'adozione e l'efficace attuazione di più puntuali modelli di organizzazione e di gestione da parte delle imprese anche di minore dimensione.

A questo proposito, è apparso utile non limitarsi al semplice inserimento di una norma che estenda la responsabilità amministrativa a determinati reati alimentari, bensì costruire un'apposita e specifica disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione con specifico riguardo agli operatori alimentari, in prospettiva esimente od attenuante della responsabilità, traendo spunto dalle modalità di applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro”. Il 1° dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri lo ha approvato e indirizzato alle Camere ma la fine della XVII legislatura ne ha impedito l'esame. Nell'attuale legislatura risultano avviate in Parlamento varie iniziative tra le quali una proposta di legge della senatrice Elena Fattori contenente nuove norme in materia di reati agroalimentari (Atto Senato n. 283), presentata il 18 aprile 2018 e di cui non è ancora iniziato l'esame, e un'ulteriore proposta del luglio 2018, presentata dal senatore De Petris ed altri, volta a istituire una commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, dell'agropirateria e della violazione delle normative concernenti il commercio interno ed internazionale dei prodotti agroalimentari e del mare.

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (Art.15 comma 7 lettera b della legge 23 luglio 2009 n.99): le singole tipologie di reato

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell'ordine economico e del diritto individuale al libero svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Sono interessate al loro compimento le attività che possono implicare l'utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all'impedimento o alla turbativa dell'esercizio di una industria o di un commercio.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Il reato in esame è commesso da chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.
- Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al

Approvato dall'amministratore il 28 Febbraio 2025

Da ultimo aggiornato il 28 Febbraio 2025



pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) La condotta sanzionata è quella di chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.) Il reato in esame si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il medesimo reato è commesso anche da chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma dello stesso articolo.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis. c.p.) Commette il reato in esame chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
- Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.). Il reato si configura ove chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti che operano nelle "attività sensibili" o "a rischio-reato" di seguito identificate con riferimento alle fattispecie contemplate dall'art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/01. Tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad adottare comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di prendere la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento

INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI E DEI RUOLI AZIENDALI COINVOLTI

Il reato in astratto configurabile è quello della illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all'art. 513 — bis c.p. Tuttavia, anche tenuto conto del contenuto del Codice Etico in vigore (dal 25/01/2024) che già ribadisce in via generale l'obbligo di operare nel rispetto delle leggi vigenti e dell'etica professionale, si ritiene di non dover predisporre una procedura ad hoc per prevenire tale rischio e ci si limita a richiamare l'attenzione dei Destinatari sull'opportunità di mantenere in tutte le



situazioni un comportamento improntato alla massima correttezza nei rapporti con i terzi in generale e con i competitors in particolare.

I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai compiti e doveri dell'organismo di Vigilanza ed al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, ove nell'ambito dei propri controlli periodici lo es o ravvisi l'esistenza di Attività Sensibili con riferimento ai reati presupposto di cui alla parte speciale, si attiverà per adeguare la presente Parte Speciale e completarla nei principi procedurali ritenuti necessari.

Approvato dall'amministratore il 28 Febbraio 2025

Da ultimo aggiornato il 28 Febbraio 2025